

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

La parola spetta all'onorevole Mancardi per svolgere il suo emendamento all'articolo 11 ora 12 della Commissione.

Domando anzitutto se è appoggiato.
(È appoggiato.)

Onorevole Mancardi, ha facoltà di parlare.

MANCARDI. Delle modificazioni che io proporrei a quest'articolo, alcune sono di sostanza, altre di dizione ed altre infine di ordine.

In quanto alle modificazioni di dizione, là dove si dice: « oltre alle soprascritte prove, gl'impiegati di concetto e di ragioneria, » proporrei di sostituire le parole: « oltre alle sopra mentovate prove gli aspiranti sia ad impieghi di concetto e di ragioneria, ecc. » e ciò per la semplice ragione che non può dirsi impiegato colui che aspira a divenirlo, colui il quale dopo avere sostenuto l'esame può non divenirlo, quando non sia prescelto.

Fra le modificazioni di sostanza v'ha l'aggiunta che io proporrei ai requisiti che si richieggono per potere aspirare agli impieghi governativi, e sarebbe la condizione di essere di sana costituzione fisica.

Questo requisito fu richiesto e contemplato in quasi tutti i progetti di legge che furono fatti per l'ordinamento amministrativo dalle Commissioni parlamentari per oltre un decennio: io lo riproduco e lo ripropongo, perchè chi vuole servire lo Stato dev'essere non solo sano di mente e darne prova col mezzo degli esami, ma anche sano di corpo, perchè possa disporsi a servirlo in tutte le parti del regno, così nel continente come nelle isole.

In secondo luogo perchè così si torrebbe l'adito agli impiegati di prima nomina, appena ottenuta una destinazione qualunque di chiederne il richiamo per ragioni di salute; ed il Governo non avrebbe più la noia di essere tormentato dagli onorevoli membri del Parlamento, e gli onorevoli membri del Parlamento a loro volta dai rispettivi elettori.

La seconda modificazione di sostanza che proporrei sarebbe la prescrizione degli esami non solo per gli aspiranti agli impieghi di concetto e di ragioneria, ma anche per gli aspiranti agli impieghi d'ordine.

Le disposizioni della presente legge sono informate al concetto di togliere ogni possibile arbitrio.

Ora come si toglie l'arbitrio quando l'ammissione in esperimento pratico è rimessa puramente e semplicemente alla volontà dei capi di amministrazione? Eppoi, come si può giudicare della idoneità rispettiva? In qual numero, inoltre, si ammetteranno all'esperimento quando la ragione di un 5 per cento è stabilita soltanto per gli aspiranti agli impieghi di concetto e di ragioneria?

Io credo poi che l'intenzione dell'onorevole Com-

missione sia stata di prescrivere anche per gli impiegati d'ordine l'esame, inquantochè, diversamente, essa non avrebbe all'articolo 13, parlando degli scrivani straordinari, disposto che essi possano, dopo un servizio non interrotto di cinque anni e, dopo di aver dato prova di capacità, di zelo e di condotta morale, essere ammessi all'esame prescritto per il conferimento degli impieghi d'ordine. Quindi, dal momento che si prescrive l'esame d'idoneità all'articolo 16 per le promozioni anche nella categoria degli impiegati d'ordine, mi pare che, a più forte ragione, debba prescriversi per la prima ammissione all'impiego, perchè così si evita l'arbitrio e la parzialità e si ha prova della capacità rispettiva, che con la sola presentazione della licenza, sarebbe eguale per tutti. Perciò io proporrei che si dicesse:

« Oltre alle sopramentovate prove gli aspiranti ad impieghi di concetto e di ragioneria, sia ad impieghi d'ordine. »

Amnesso l'esame per gli aspiranti agli impieghi d'ordine, resterebbe di conseguenza soppresso il penultimo capoverso dell'articolo in quanto riguardo l'ammissione degli aspiranti agli impieghi d'ordine all'esperimento, sulla semplice presentazione della licenza liceale o ginnasiale.

La modificazione d'ordine che io proporrei sarebbe di limitare le disposizioni del presente articolo, ai soli requisiti necessari per poter aspirare agli impieghi governativi, e alla prescrizione dell'esame. Gli effetti derivanti dagli esami li compendierei nell'articolo dove si stabilisce l'esperimento pratico di sei mesi e determinerei la norma d'ammissione che è lasciata indefinita, col dichiarare solo che vi saranno dei prescelti e che quelli non prescelti non acquisteranno nessun diritto per essere ammessi nelle successive vacanze.

In quanto agli ufficiali dell'esercito e della marina, che si vogliono dichiarare ammissibili agli impieghi d'ordine, io troverei opportuno di stabilirne senz'altro le norme d'ammissione, dal momento che si stabiliscono per gli scrivani straordinari; e così, senza rimandarle ai regolamenti delle diverse amministrazioni, che potrebbero variare secondo i diversi criteri.

Quindi io proporrei che si prescrivesse per essi un procedimento conforme a quello degli scrivani straordinari; a differenza che mentre per questi si richiede un servizio di cinque anni, per gli ufficiali dell'esercito e della marina, la si limitasse ad un anno, e li ammetterei all'esame quando avessero dato prova di capacità, di zelo e di buona condotta morale.

In quanto all'età che avvi già proposta al limite